

L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL DIFENSORE E RELATIVE RESPONSABILITÀ

di Pasquale Saggese

Coordinatore attività di ricerca Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti

La sempre maggiore diffusione dell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività professionale sta inaugurando una nuova era di complesse responsabilità professionali.

L'intelligenza artificiale di tipo generativo non ragiona, non pensa e non conosce il diritto come lo conosciamo noi esseri umani. E dunque, semplificando molto il suo meccanismo di funzionamento, possiamo dire che essa opera in maniera probabilistica, in maniera stocastica, per assemblare sequenze di testo che sulla base dei dati che gli sono stati somministrati, con cui è stato addestrato quel sistema di intelligenza artificiale, appaiono plausibili.

Il risultato finale è quindi un risultato plausibile, ma il problema nasce proprio dal fatto che la plausibilità è cosa diversa dalla veridicità, il che può generare il fenomeno delle c.d. "allucinazioni", ossia la produzione di informazioni, come possono essere sentenze, riferimenti normativi, ma anche fatti, del tutto inesistenti, ma comunque verosimili.

Un primo precedente giurisprudenziale che fa riferimento a tale fenomeno è l'ordinanza del Tribunale delle Imprese di Firenze del 14 marzo 2025, giudizio nel corso del quale il difensore aveva indicato, in sede di comparsa di costituzione, sentenze inesistenti ovvero il cui contenuto reale non corrispondeva a quello riportato. Rilevato l'errore di verifica della veridicità delle ricerche effettuate e sottolineando l'abusivo utilizzo dello strumento processuale, la Controparte aveva chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata di tipo processuale ex art. 96 c.p.c. per avere, in questo modo, tentato di influenzare la decisione del collegio.

Il difensore, pur riconoscendo l'omesso controllo sui dati così ottenuti, aveva chiesto lo stralcio di tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva.

Sul punto, il Tribunale di Firenze ha rilevato come l'indicazione di tali riferimenti giurisprudenziali sia stata posta a fondamento di una tesi già sostenuta dal difensore *ab origine*, proposta quindi a supporto di una struttura difensiva rimasta immutata sin dal primo grado del giudizio e oggettivamente non finalizzata a influenzare il collegio. L'indicazione di estremi di legittimità nel giudizio di reclamo a ulteriore conferma della linea difensiva già esposta è stata quindi considerata diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede, il che ha portato il Tribunale a concludere per la non applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni di cui all'art. 96 c.p.c.

Più di recente, il Tribunale di Torino, sez. Lavoro, con sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, ha invece riconosciuto la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, del codice procedura civile per un ricorso redatto con il supporto dell'intelligenza artificiale e privo del necessario controllo umano. In tal caso, il ricorso era costituito, infatti, "da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio", con eccezioni tutte manifestamente infondate, per cui è stata ritenuta sussistente la malafede o, quantomeno la colpa grave, dell'azione in giudizio, con conseguente condanna al pagamento della somma di 500 euro in favore di ciascuna delle parti convenute e di una somma determinata equitativamente di pari ammontare, in favore della cassa delle ammende.

Tali precedenti evidenziano come l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale se, da una parte, può facilitare l'attività professionale, dall'altro, può sfociare in violazioni, anche gravi, di doveri sotto il profilo deontologico, e comportare responsabilità di tipo sia contrattuale, nei confronti dei clienti, che di tipo extra-contrattuale, nei confronti di terzi.

Partendo dagli aspetti deontologici, va rilevato che con l'uso di strumenti di intelligenza artificiale i doveri deontologici che devono essere osservati da parte dei professionisti risultano certamente amplificati.

Il difensore che intende utilizzare questi strumenti nell'ambito della sua attività professionale non può infatti accontentarsi di un approccio per così dire immediato e intuitivo, quello che farebbe qualsiasi utente comune che usa la tecnologia nella sua forma più "seducente", cercando di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo per un risultato che, il più delle volte, appare sorprendente, perché in un attimo il sistema restituisce una risposta che, a prima vista, può sembrare appagante, ma che, se non attentamente valutata, può essere del tutto inidonea all'uso cui è destinata, foriera di gravi rischi sotto il profilo della responsabilità professionale.

Per questo, il professionista deve dotarsi di una nuova competenza tecnologica che va oltre la capacità di utilizzare e di saper usare lo strumento, e che comprende, ad esempio, l'uso di strumenti volti a mitigare il rischio di allucinazioni o di risultati non pertinenti o, comunque, inidonei o inadeguati. Questi rischi possono essere mitigati, ad esempio, mediante l'adozione di diversi strumenti di intelligenza artificiale, in modo da poter controllare reciprocamente gli *output*, i risultati prodotti e verificarne quindi la veridicità, così come attraverso l'utilizzo di sistemi che collegano il motore generativo a banche dati specifiche e verificate.

Bisognerebbe quindi evitare di utilizzare strumenti di tipo gratuito, messi a disposizione *online* dalle *big tech*, e preferire invece strumenti di intelligenza artificiale "a pagamento" basati su banche dati specializzate rispetto alla attività professionale esercitata, il che sicuramente riduce il rischio di allucinazioni e di risultati non pertinenti.

Tutto ciò, chiama in causa il dovere di diligenza e di competenza che il difensore deve osservare e che viene declinato negli articoli 12 e 14 del codice deontologico forense e nell'articolo 8 del codice deontologico dei commercialisti. Dovere di competenza e di diligenza che si manifesta non solo nella cautela che il difensore deve osservare nell'uso di questi strumenti, ma nella capacità, appunto, di identificare e adottare soluzioni tecnologicamente più sicure, di verificare l'adeguatezza degli strumenti scelti e la correttezza dei dati impiegati per addestrare i sistemi, nonché di formulare *prompt* efficaci, tant'è che stanno nascendo nuove figure professionali come quella del cosiddetto *legal prompt engineer*, cioè colui che, oltre a una competenza giuridica nello specifico settore di interesse del difensore, ha anche una specifica capacità tecnica nelle modalità di interlocuzione con questa tipologia di strumenti.

Altro dovere deontologico che rimane molto sollecitato per effetto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è il dovere di riservatezza che è declinato negli articoli 13 e 28 del codice deontologico forense e nell'articolo 10 del codice deontologico dei commercialisti. E infatti, l'inserimento di dati sensibili relativi al cliente in sistemi di intelligenza non sicuri comporta un potenziale rischio di violazione della legge sulla protezione dei dati personali, così come di violazione del segreto professionale e questo perché, ovviamente, non solo si rischia di divulgare dati e informazioni al fornitore dello strumento di intelligenza artificiale che potrebbe utilizzare quel dato per addestrare il sistema stesso, ma si rischia anche una fuga di dati sensibili verso l'esterno, laddove la *policy* del sistema di intelligenza artificiale utilizzato consente di mettere a disposizione dei terzi i dati immessi. Pertanto, è chiaro che il dovere di riservatezza impone al difensore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali del proprio cliente, di effettuare una rigorosa verifica della *policy* del fornitore dello strumento di intelligenza artificiale di cui ci si serve, verificando se e come i dati inseriti sono utilizzati da quest'ultimo, assicurandosi dunque che quei dati non siano adoperati per l'addestramento del sistema e che siano conservati in modo sicuro, possibilmente in un *server* all'interno dello Spazio economico europeo. In ogni caso, la prima cautela che deve essere osservata dal professionista consiste, ovviamente, nell'uso di tecniche di anonimizzazione dei dati che vengono immessi negli strumenti di IA adottati.

Un ulteriore dovere deontologico che viene sollecitato e stressato da queste nuove tecnologie è l'obbligo di informare il cliente, il quale ha trovato ora un'espressa codificazione normativa nell'articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre, e che al comma 2 stabilisce, appunto, che per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, ossia al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Questo obbligo di trasparenza, generalmente già previsto dall'articolo 27 del codice deontologico forense e dall'articolo 21 del codice deontologico dei commercialisti, presuppone quindi la capacità da parte del professionista di descrivere i metodi e le tecnologie impiegate e di fornire informazioni che consentano di valutare la validità e l'affidabilità dei risultati ottenuti, spiegando come le tecnologie utilizzate abbiano influenzato l'elaborazione del documento finale, l'analisi delle prove o altre attività che gli sono state affidate. Il nuovo obbligo di informare il cliente imporrà, evidentemente, ai difensori di inserire nelle lettere di incarico uno specifico riferimento all'eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'espletamento della prestazione professionale.

A tutto questo si accompagna, poi, un obbligo di formazione continua, che è declinato nell'articolo 15 del codice deontologico forense e nell'articolo 8, comma 6, del codice deontologico dei commercialisti, e che ora è stato ribadito anche dalla legge n. 132 del 2025, nell'ambito della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, con la previsione di uno specifico criterio direttivo che demanda agli Ordini professionali il compito di predisporre percorsi di alfabetizzazione e di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (art. 24, comma 2, lett. f), legge n. 132/2025).

Passando agli aspetti civilistici della responsabilità, è noto che il rapporto professionale tra difensore e cliente è, in buona sostanza, un rapporto basato su un contratto di prestazione d'opera intellettuale, che costituisce un'obbligazione di mezzi. L'uso negligente di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei professionisti può quindi comportare un inadempimento contrattuale che può essere rilevato ai sensi dell'articolo 1218 e seguenti del codice civile e che viene misurato alla luce dell'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, che in relazione alla condotta del professionista impone una diligenza qualificata con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Applicando al contesto dell'intelligenza artificiale i principi consolidati della giurisprudenza in materia di responsabilità, la diligenza del professionista si declina quindi in un complesso di obblighi specifici che sono appunto il dovere di scelta accurata dello strumento, che deve essere affidabile e adeguato, al fine di evitare contestazioni di cosiddetta *culpa in eligendo*.

Poi c'è il dovere di verifica, cioè di valutazione critica, di riesame e di validazione dell'*output* e del risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale, che rappresenta l'essenza di un uso consapevole e accorto dell'IA, il quale impedisce al professionista di affidarsi acriticamente al risultato finale offerto, imponendo, invece, un vaglio critico di carattere umano, una supervisione e una verifica da parte del difensore per scongiurare ipotesi di cosiddetta *culpa in vigilando*.

Ciò nonostante, resta fermo, in ogni caso, che per rispondere di responsabilità professionale, il cliente deve dimostrare, oltre alla negligenza della condotta del difensore, il danno concreto subito, nonché il nesso di causalità tra condotta e danno.

La legge n. 132 del 2025, tra l'altro, ha previsto, all'articolo 24, comma 3, una ulteriore delega al Governo per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi, si demanda al legislatore delegato, alla lettera d) del citato comma 3, la previsione, nei casi di responsabilità civile, di

strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689.

Per quanto concerne la responsabilità verso i terzi, ne costituisce un esempio la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 del codice di procedura civile che può derivare proprio dall'uso negligente delle nuove tecnologie e una cui prima applicazione la si è avuta con la richiamata sentenza del Tribunale di Torino (sez. Lavoro) n. 2120 del 16 settembre 2025.

Chiudo ricordando che tutta questa crescente consapevolezza dei rischi che derivano dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, non sembra ancora trovare, però, corrispondenza in un'adeguata evoluzione del mercato assicurativo.

Sussiste tutt'ora una forte discrepanza tra l'uso sempre più intensivo di questi strumenti nell'attività professionale e un quadro di tutele assicurative che è rimasto fermo al periodo precedente all'avvento dell'intelligenza artificiale.

La maggior parte delle polizze assicurative contro la responsabilità civile non contempla clausole dedicate espressamente alle conseguenze derivanti dall'uso negligente di strumenti di intelligenza artificiale, il che pone il professionista in una posizione di vulnerabilità, per cui, anche sul fronte assicurativo, bisogna agire al più presto per garantire un'adeguata copertura a questi nuovi rischi.